



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

CORTE DEI CONTI



0015115-05/05/2016-SCCLA-PCGEPRE-P

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Per il tramite
Dell'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro
di regolarità Amministrativa-Contabile

ROMA

RILIEVO

OGGETTO: DPCM del 25/03/2016 prot. CdC 9526 del 01/04/2016 – tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.).

1. Il decreto presidenziale indicato in epigrafe è stato adottato al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Tale norma di legge aveva rimesso all'Autorità di governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione *"fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione"*.

Pertanto, con il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere integrato il quadro normativo in materia.

Nondimeno, all'esito del relativo procedimento di controllo preventivo di legittimità è emerso quanto segue.

2. L'articolo 1, comma 1, dispone che *"Il presente decreto definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), (...), secondo la corrispondenza definita nelle allegate tabelle "A" e "B" che fanno parte integrante del presente decreto"*.

mt

6A

Al riguardo, deve essere rilevata l'insufficienza di una disposizione che definisce – in maniera tautologica - le “tabelle di equiparazione”, secondo la corrispondenza definita nelle “tabelle allegate”.

La tabella “A” consta di una scheda sinottica in cui sono riportati il ruolo ed il grado del personale militare e l'indicazione della corrispondente area funzionale del comparto EPNE; la tabella “B”, invece, riguarda solo il personale appartenente al ruolo di ufficiale medico, per il quale, in corrispondenza al grado rivestito, sono indicate determinate qualifiche funzionali dell'area medica (ex art. 90 del CCNL del personale dirigente degli enti pubblici non economici – EPNE).

Nel dispositivo del provvedimento non sono indicati i presupposti normativi di tali inquadramenti, né sono state rappresentate, nel preambolo, le ragioni giuridiche delle scelte effettuate.

Tale osservazione riguarda, in modo precipuo, il personale appartenente al ruolo di ufficiale medico, che risulterebbe inquadrato in qualifiche funzionali dell'area medica di natura dirigenziale.

Invero, come previsto dal dPCM 26 giugno 2015, recante norme per l'individuazione della corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione - e che può ritenersi la disciplina di riferimento in materia - le operazioni di comparazione si inseriscono in un complesso meccanismo che implica un *“confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite”*.

3. L'articolo 1, comma 2, dispone che *“Il personale nell'ambito dell'area funzionale di inquadramento individuata nella suddetta tabella “A”, è collocato nella posizione economica indicata, sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio economico 2008-2009”*.

Per tale disposizione, desta perplessità la circostanza che la collocazione del personale reinquadrato nella nuova posizione economica, in realtà, non sia indicata nel provvedimento, né nelle tabelle allegate; in ogni caso, appare dubbio che tale reinquadramento possa avvenire solo in base al *“criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento”*.

Invero, dalle indicazioni che si ricavano dall'art. 2, comma 3, del cit. dPCM 26 giugno 2015, dovrebbe desumersi che il criterio della prossimità degli importi tabellari possa costituire solo una delle componenti del processo valutativo.

4. L'articolo 3 dispone che *“Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

La disposizione appare una mera affermazione di principio, atteso che il provvedimento non è supportato da un'analisi di impatto della regolazione (AIR), con una stima degli effetti economici conseguenti alle operazioni di inquadramento del personale.




In particolare, non sono stati quantificati gli effetti economici che potrebbero derivare dall'inquadramento del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali medici nelle qualifiche funzionali del personale dirigente.

5. In linea generale, si osserva che il decreto in esame reca una sintetica disciplina del tema dell'inquadramento del personale della CRI, senza fornire – nella parte motiva – indicazioni sufficienti in ordine alle scelte effettuate ovvero indicare – anche solo *per relationem* – gli atti dai quali sia possibile desumere il percorso compiuto.


Peraltro, pur nella consapevolezza della complessità e frammentarietà del procedimento di formazione del testo normativo, non possono non essere formulate raccomandazioni circa il maggiore rispetto delle tecniche di redazione di atti che sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340/2000, si trattengono i decreti pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Consigliere Delegato
Cons. Maria Elena Raso



Il Magistrato Istruttore
Cons. Antonio Attanasio






Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Roma 20

SEGRETARIATO GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0011614 P-4.8.3.7
del 31/05/2016



14139811

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Ministero della giustizia e del Ministero
degli affari esteri

per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile
c. a. Cons. Paola Paduano
SEDE

OGGETTO

: dPCm 25 marzo 2016- Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della associazione Italiana della Croce rossa. Rilievo formulato dalla Corte dei conti con nota n. 15115 del 5 maggio 2016.

Si fa riferimento alla nota n. 15115 del 5 maggio 2016, con cui codesta Corte dei conti ha formulato rilievo sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare della Croce rossa e quelli del personale civile con contratto a tempo indeterminato del medesimo ente, adottato in attuazione dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178 del 2012.

In particolare, in relazione al provvedimento considerato codesto organo di controllo rileva che:

- 1) con riguardo a quanto previsto dalla norma cui si intende dare attuazione, l'art. 1, comma 1, del decreto in oggetto, sembrerebbe definire in maniera tautologica le "tabelle di equiparazione", secondo la corrispondenza individuata negli allegati al provvedimento;
- 2) nel dispositivo del provvedimento non sono indicati i presupposti normativi degli inquadramenti, né sono state rappresentate nel preambolo le ragioni giuridiche delle scelte effettuate, con particolare riferimento al personale appartenente al ruolo di ufficiale medico corrispondente a qualifiche funzionali dell'area medica di natura dirigenziale;
- 3) non è indicata la fascia economica di confluenza nell'ambito della categoria corrispondente e appare dubbio che tale confluenza possa essere determinata solo in base al "criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento";
- 4) poiché l'art. 3 del decreto dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si ritiene necessaria una relazione tecnica di quantificazione degli effetti finanziari derivanti, in particolare, dall'inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ufficiali medici nelle qualifiche del personale dirigente.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente appare utile rappresentare che l'applicazione del decreto in argomento, ancorché dare attuazione, come già detto, all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178 del 2012, concorre, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 192 del 2014, all'attuazione di processi di mobilità del personale della CRI e degli enti di area vasta.

Come noto, tali processi sono supportati per la fase operativa, gestita dal portale della mobilità, dalle tabelle di corrispondenza allegate al d.P.C.m. 26 giugno 2015, richiamato nelle premesse del decreto in esame, nonché dal decreto in argomento, che, nel prevedere le corrispondenze a cui riferirsi per l'inquadramento del personale militare nell'ordinamento professionale del personale civile della CRI, costituisce un presupposto necessario ed urgente per lo svolgimento e la correttezza dell'intera procedura. In particolare, dai dati disponibili sul portale risulta che un contingente di 1.970 unità di personale della CRI, costituito da dipendenti sia civili che militari, è interessato alla ricollocazione presso altre amministrazioni. Nello specifico, 893 unità di personale civile e militare hanno espresso le proprie preferenze per la ricollocazione e sono pertanto in corso le fasi di definizione delle graduatorie per la loro successiva assegnazione. L'attività del portale è pertanto prioritaria per garantire il completamento del processo di riorganizzazione della CRI e la mobilità del relativo personale.

Si ritiene, altresì, necessario, evidenziare che nel corso dell'attività istruttoria del provvedimento in argomento è stato tenuto conto anche di quella in corso per l'adozione del d.P.C.m. recante la tabella di corrispondenza per il transito del personale militare in servizio permanente nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dovrà essere emanato in attuazione del combinato disposto dell'art. 2231-bis e dei commi 5 e 6 dell'art. 2209-quinquies del d.lgs. n. 66 del 2010, concernente il "*Codice dell'ordinamento militare*". Poiché, infatti, entrambi i provvedimenti recano le corrispondenze con il personale civile di personale militare (appartenente alle forze armate e al corpo militare della CRI), anche dei medesimi gradi, si è convenuto sull'opportunità di utilizzare gli stessi criteri per definire le menzionate equivalenze, al fine di non determinare disomogeneità e/o disparità di trattamento per gli inquadramenti di personale militare con gradi medesimi o equiparati.

Le considerazioni sopra illustrate sono state effettuate nel corso dei necessari approfondimenti svolti in fase istruttoria, nell'ambito di numerosi incontri tenuti presso il Ministero della salute. A tali incontri hanno partecipato tutte le amministrazioni statali concertanti, nonché l'Associazione italiana della Croce rossa nelle persone, tra le altre, del Presidente nazionale e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare dell'ente in parola.

Successivamente, come stabilito dalla norma di riferimento sono state informate ed anche sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile, nonché gli organi della rappresentanza militare (Co.Ce.R.), per quanto riguarda il corpo militare della C.R.I.

Tanto premesso, in relazione all'osservazione di cui al sopra indicato punto 1) codesta Corte fa presente che, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178 del 2012, con il decreto in oggetto si sarebbero dovuti definire i "*criteri e le modalità di equiparazione*" tra il personale militare ed il personale civile della CRI. Ciò in quanto tale norma stabilisce che, "*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali*".

In proposito, si ritiene di evidenziare che la formulazione letterale dell'articolo richiamato, mai modificata, trovava la propria ragion d'essere in un contesto più circoscritto rispetto a quello dei più ampi processi di mobilità attualmente in corso, nell'ambito dei quali la stessa disposizione si trova effettivamente ad operare. Al legislatore era parso sufficiente prevedere la definizione di "*criteri e modalità di equiparazione*", atteso che l'equiparazione prevista nel decreto, e il successivo inquadramento da parte della C.R.I., erano concepiti in un contesto "isolato", in cui non

interferivano concomitanti processi di mobilità e tabelle di corrispondenza di carattere generale e trasversale come quelle poi approvate con il d.P.C.m 26 giugno 2015.

Al contrario, la previsione dei processi di mobilità del personale degli enti di area vasta ad opera dell'art. 1, comma 424 e seguenti della l. n. 190 del 2014, l'introduzione dell'art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 192 del 2014 e, infine, l'adozione del d.P.C.m. 26 giugno 2015, non possono che imporre di regolare le corrispondenze del personale della C.R.I. secondo le modalità generali adottate per il tutto il personale coinvolto nel contesto dei più ampi sopra richiamati processi di mobilità, allo scopo di assicurare la massima omogeneità dei criteri applicati.

Peraltro, tale esigenza è accentuata dal fatto che la corrispondenza in questione riguarda personale appartenente a differenti ordinamenti, militare e civile. Infatti, al fine di assicurare, nel rispetto della normativa di riferimento, che nell'ambito dei richiamati processi di mobilità si operasse secondo criteri uniformi per ridurre la discrezionalità delle amministrazioni nelle operazioni di inquadramento ed i conseguenti rischi di disparità di trattamento per il personale coinvolto, si è scelto di definire con puntualità la corrispondenza dei livelli di inquadramento del personale militare con i livelli di inquadramento del comparto degli enti pubblici non economici, in modo da agevolare conseguentemente, in un quadro complessivo il più possibile coerente, la successiva corrispondenza con i livelli di inquadramento dei restanti comparti, secondo quanto previsto dal citato d.P.C.m. 26 giugno 2015 e in attuazione di quella parte dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178 del 2012, in cui si prevede che l'equiparazione vada effettuata anche ".....tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione".

Le motivazioni di tale scelta sono esplicitate nelle premesse e nell'art. 2 del provvedimento in esame, che, per comodità, si riportano di seguito:

"Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, l'articolo 7, rubricato "Proroga di termini in materia sanitaria";

.....

Ritenuto che le tabelle del presente decreto hanno anche la finalità di favorire i processi di mobilità del personale dell'Associazione italiana della Croce rossa verso altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

.....

Art. 2. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI, appartenente al comparto degli enti pubblici non economici, e quelli del personale dei diversi comparti della pubblica trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,".

Ciò rilevato, e considerato che le premesse costituiscono "un unicum" con il dispositivo del provvedimento in parola, si ritiene che la paventata tautologia dell'art. 1, comma 1, del decreto, possa essere superata dalla lettura sistematica del testo integrale.

In relazione al punto 2), si fa presente che nel preambolo del provvedimento sono richiamate le disposizioni e i contratti collettivi recanti gli ordinamenti professionali del personale militare e del personale civile presi a riferimento per operare l'equiparazione del personale con qualifica non dirigenziale (CCNL del comparto e.p.n.e per il quadriennio 1998 – 2001, classificazione del personale militare come individuata nella gerarchia dei gradi del medesimo personale di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Inoltre, sempre nel preambolo del provvedimento sono indicati gli elementi dei rispettivi ordinamenti professionali presi in considerazione, mediante confronto, per definire la corrispondenza poi operata (*“Considerati i compiti, le mansioni, le responsabilità ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici”*).

In proposito, come esplicitato nelle premesse del provvedimento in esame si è proceduto prioritariamente ad operare un'equiparazione giuridica, tenuto conto, per il personale proveniente dal Corpo militare della Croce rossa:

- a) del grado rivestito secondo la classificazione di cui all'articolo 1629 (rubricato “Gerarchia”) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, e secondo le relative corrispondenze con i gradi delle forze armate, come declinate dall'art. 986 del d.P.R. n. 90 del 2010 in base a quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 1629;
- b) dei compiti del personale militare, come definiti dall'art. 837 e seguenti del d.lgs. n. 66 del 2010 e secondo le corrispondenze di cui al precedente punto a);
- c) dei titoli di accesso previsti per il personale delle forze armate dall'art. 646 e seguenti del d.lgs. n. 66 del 2010, sempre tenuto conto della corrispondenza di cui al precedente punto a).

Tali elementi sono stati raffrontati con le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso contemplati nelle declaratorie professionali delle aree di cui al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici (EPNE) per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 (art. 6 – Allegato A).

Dal raffronto degli ordinamenti professionali sopra richiamati si è pervenuti alle conclusioni che di seguito si vanno ad illustrare.

La qualificazione di *“Personale direttivo”* attribuita agli ufficiali della CRI del richiamato art. 1629, comma 1, lett. a) del Codice dell'ordinamento militare, in base alle corrispondenze con il personale militare delle forze armate previste dall'art. 926 del d.P.R. n. 90 del 2010, e conseguentemente ai compiti previsti dall'art. 838 del d.lgs. n. 66 del 2010 per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello, risulta corrispondente ai contenuti professionali dell'area C. Il personale del comparto EPNE ad essa appartenente svolge, infatti, compiti analoghi *“anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative”*. Inoltre, il titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso dall'esterno a tale area (*“diploma di laurea”*) corrisponde a quello previsto dall'art. 652, comma 1, del richiamato Codice per l'ammissione al concorso per la c.d. *“Alimentazione straordinaria dei ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente effettivo”*. Pertanto, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello sono assimilabili ai dipendenti dell'area apicale del personale non dirigente del comparto EPNE.

Gli ufficiali di grado pari a colonnello sono stati, invece, inquadrati nella II fascia della qualifica dirigenziale. Tale equiparazione è determinata dal fatto che il personale che riveste tale grado svolge funzioni di direzione ed ha competenze specifiche, che, secondo quanto previsto dall'art. 837 del d.lgs. n. 66 del 2010, sono individuate con decreto del Ministro della difesa e non sono assimilabili a quelle dei gradi inferiori, quali la capacità di impegno di spesa nei limiti delle deleghe conferite, ovvero la capacità di manifestare validamente verso l'esterno le determinazioni dell'amministrazione.

Per quanto attiene agli ufficiali medici, oltre al confronto dei medesimi parametri di riferimento sopra richiamati è stata data rilevanza al tipo di professionalità e al grado rivestito secondo le previsioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del contratto collettivo di

riferimento (articolo 90 del CCNL 1 agosto 2006 dell'area della dirigenza), rispettivamente richiamati nel preambolo del d.P.C.M. Conseguentemente, in considerazione della specifica qualificazione professionale e delle funzioni esercitate, gli stessi non possono che essere inquadrati nelle due fasce funzionali dell'area medica di cui all'articolo 90 del C.C.N.L. (parte II—separata sezione per i professionisti degli enti pubblici non economici) del 1 agosto 2006, relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002–2005 e il biennio economico 2002–2003, evidenziando che, pur se regolate in una separata sezione, le professionalità mediche restano qualifiche professionali e non dirigenziali, per cui non si è reso necessario ricorrere a motivazioni a sostegno dell'inclusione di tali professionalità nella dirigenza. Al riguardo, si ribadisce che, ai sensi del vigente Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, all'Area VI afferiscono i dirigenti dei comparti delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici, ivi compresi i professionisti del comparto enti pubblici non economici collocati in apposita separata sezione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, che non hanno qualifica dirigenziale, bensì esclusivamente professionale.

Per quanto riguarda i sottufficiali, si sono seguiti i medesimi criteri di raffronto utilizzati per il personale con grado di ufficiale. Pertanto, la gerarchia nei gradi del personale militare appartenente al corpo militare della CRI, i compiti ad essi affidati dall'art. 839 e seg. del codice dell'ordinamento militare e i titoli di accesso per essi previsti dall'art. 682 e seguenti del medesimo codice fanno sì che la qualificazione come "Personale di assistenza" (art. 1629, comma 1, lett b), del suindicato Codice) sia corrispondente all'intermedia area B del personale non dirigente del comparto EPNE e alla tipologia di attività previste nella rispettiva declaratoria, da espletare "nell'ambito di direttive di massima". La connotazione come compiti di assistenza delle mansioni assegnate a tali dipendenti si evince anche dalla previsione che "tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative". Coincide, inoltre, il titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) richiesto per l'accesso dall'esterno alla area B del personale civile del comparto EPNE e quello previsto per la partecipazione al pubblico concorso per il reclutamento dei marescialli (artt. 679 e 682 del richiamato Codice).

Per ciò che concerne i militari di truppa della CRI, l'inquadramento degli stessi nell'area A del personale civile del comparto EPNE deriva non solo dal carattere prevalentemente esecutivo dell'attività di spettanza, ma anche dalla coincidenza o, comunque, analogia, dei profili professionali indicati nell'esemplificazione contemplata nella declaratoria della medesima area con l'elencazione delle tipologie dei suddetti militari definita dall'art. 1629, comma 1, lett. c), del citato Codice. Risultano, altresì, assimilabili, il requisito per l'accesso dall'esterno alla predetta area dei dipendenti civili ("assolvimento dell'obbligo scolastico") con il titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di primo grado) richiesto per partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata delle forze armate (art. 697 del menzionato Codice).

Pertanto, per l'inquadramento giuridico del personale militare della CRI nelle aree funzionali dei dipendenti civili del medesimo ente si è tenuto conto dei criteri di equiparazione indicati nelle premesse del provvedimento in esame, corrispondenti ai criteri di inquadramento previsti dall'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 26 giugno 2015 (mansioni, compiti, responsabilità e titoli di accesso).

Con riferimento al punto 3) si precisa che la scelta di prevedere all'art. 2, comma 3, del decreto, il criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento, non opera ai fini della corrispondenza giuridica sopra illustrata, bensì quale parametro di riferimento ai soli fini della confluenza nella fascia economica spettante nell'ambito dell'area giuridica corrispondente.

Ciò stante, in sede di applicazione del decreto in esame l'amministrazione di destinazione del personale proveniente dal corpo militare della C.R.I. dovrà provvedere all'inquadramento giuridico secondo le corrispondenze previste nelle tabelle allegate al provvedimento, e, successivamente, procedere all'inserimento in una determinata fascia economica nell'ambito dell'area di destinazione secondo il citato criterio indicato sia nel preambolo che nel dispositivo del d.P.C.M. considerato.

Pertanto, secondo quanto previsto dal citato comma 3 dell'art. 2 del decreto in esame, per la confluenza nelle posizioni economiche di ciascuna area del comparto enti pubblici non economici il

personale appartenente al corpo militare della CRI sarà collocato, nell'ambito dell'area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto degli enti pubblici non economici dal C.C.N.L. relativo al biennio 2008 – 2009.

In questo quadro il criterio della prossimità degli importi, di natura matematica, non opera autonomamente, ma si coniuga con il criterio giuridico sopra illustrato, che si fonda sul confronto tra mansioni, responsabilità e titoli d'accesso.

Con riferimento al punto n. 4, codesta Corte ha rilevato che, laddove l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che *“Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, sembra configurarsi una mera affermazione di principio, atteso che il provvedimento non è supportato da un'analisi di impatto della regolazione (AIR) e da una correlata stima degli effetti economici conseguenti alle previste operazioni di inquadramento del personale.

Al riguardo, come puntualmente specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concertante, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla predisposizione della presente nota di riscontro, occorre anzitutto precisare che l'invarianza complessiva sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla circostanza che l'assorbimento del personale di cui trattasi dovrà essere disposto a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per le amministrazioni riceventi.

Inoltre, l'applicazione del criterio di prossimità contribuisce a rafforzare l'invarianza complessiva della spesa di personale, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento prevista dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012, in base al quale *“Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi”*. Di tali emolumenti non è possibile prevedere preventivamente né il numero, né il relativo ammontare, ferma restando la loro natura temporanea. Ciononostante, anche l'eventuale corresponsione degli assegni in questione dovrà essere disposta nell'ambito delle citate facoltà assunzionali delle amministrazioni destinatarie e, quindi, il relativo onere (riassorbibile) dovrà essere ricompreso nell'ambito della spesa di personale prevista a legislazione vigente.

Per tali motivazioni l'articolo 3 non è corredato da una dettagliata analisi di impatto della regolazione, contenente una stima degli effetti economici conseguenti alle operazioni di inquadramento del personale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cons. Paolo Aquilanti)



Inoltre, nel corso dell'istruttoria si è palesata l'impossibilità di prendere in considerazione le mansioni effettivamente svolte, anche a causa della rilevata disomogeneità dei servizi ai quali sono stati adibiti militari di pari grado.

Per quanto sopra esposto, non si è potuto utilizzare parametri e criteri diversi da quelli del grado rivestito dal personale militare. Pertanto, partendo dalla gerarchia dei gradi di cui al citato articolo 1629 e dalle ulteriori classificazioni contenute nella medesima disposizione, si è proceduto all'individuazione delle corrispondenti aree funzionali del personale civile degli enti pubblici non economici (Epne), sulla base delle declaratorie di area di cui al CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Epne per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e per il biennio economico 2006 – 2007.

In particolare, la qualificazione di "personale direttivo" attribuita espressamente agli ufficiali della CRI del richiamato art. 1629, comma 1, lett. a), del codice dell'ordinamento militare, risulta aderente alla natura dei compiti spettanti al personale civile appartenente all'area C, che esercita gli stessi anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative". Inoltre, il titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso dall'esterno a tale area (diploma di laurea) corrisponde a quello previsto dall'art. 652, comma 1, del menzionato codice, per l'ammissione al concorso per la c.d. "Alimentazione straordinaria dei ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente effettivo". Sulla base di tali considerazioni, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello sono stati assimilati ai dipendenti dell'area apicale del personale non dirigente del comparto EPNE.

Per quanto riguarda, invece, i sottufficiali, la loro collocazione nella gerarchia nei gradi del personale militare della CRI e la qualificazione degli stessi come "personale di assistenza" (art. 1629, comma 1, lett b), del suindicato codice) risulta corrispondente all'intermedia area B del personale non dirigente del comparto ENPE e alla tipologia di attività previste nella rispettiva declaratoria, da espletare "nell'ambito di direttive di massima". La connotazione come compiti di assistenza delle mansioni assegnate a tali dipendenti si evince anche dalla previsione che "tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative". Coincide, inoltre, il titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) richiesto per l'accesso dall'esterno alla area B del personale civile del comparto EPNE e quello previsto per la partecipazione al pubblico concorso per il reclutamento dei marescialli (artt. 679 e 682 del cennato codice).

Per ciò che concerne i militari di truppa della CRI, l'inquadramento degli stessi nella area A del personale civile del comparto EPNE deriva non solo dal carattere prevalentemente esecutivo dell'attività di spettanza, ma anche dalla coincidenza o, comunque, analogia dei profili professionali indicati nell'esemplificazione contemplata nella declaratoria della medesima area con l'elencazione delle tipologie dei suddetti militari recata nell'art. 1629, comma 1, lett.c), del richiamato codice. Risultano altresì, assimilabili il requisito per l'accesso dall'esterno alla predetta area dei dipendenti civili ("assolvimento dell'obbligo scolastico") con il titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di primo grado) richiesto per partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata delle forze armate (art. 697 del menzionato codice).

Per gli ufficiali di grado pari a colonnello si è dovuto procedere all'equiparazione con la qualifica dirigenziale di II fascia, in considerazione delle particolari funzioni che il personale di tale grado riveste. Si tratta, infatti, di funzioni di direzione e di competenze specifiche, non assimilabili a quelle dei gradi inferiori, che prevedono la capacità di impegno di spesa nei limiti delle deleghe conferite, ovvero la capacità di manifestare validamente verso l'esterno le determinazioni dell'amministrazione.

Per quanto riguarda gli ufficiali medici, si è dovuto fare riferimento alla specificità della professionalità posseduta e delle correlate funzioni sanitarie svolte, a prescindere dal grado rivestito. Tali peculiari funzioni coincidono con quelle attribuite al personale medico in servizio presso gli

enti pubblici non economici, il quale è inquadrato nelle due fasce funzionali dell'area medica di cui all'articolo 90 del C.C.N.L. (Parte II – Separata sezione per i professionisti degli enti pubblici e non economici) dell'1 agosto 2006, relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002–2005 e il biennio economico 2002–2003. Proprio in considerazione della loro specifica professionalità, infatti, i suddetti professionisti, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, sono disciplinati - per espressa previsione degli accordi quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione - in apposita separata sezione del CCNL relativo alla dirigenza Epne.

Una volta individuata come descritto la corrispondenza tra gradi e qualifiche dirigenziali, ovvero aree e fasce funzionali per personale non dirigente, si è constatata l'impossibilità di utilizzare, per l'inquadramento nei livelli economici previsti nell'ambito delle stesse, parametri diversi da quello del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare effettivamente in godimento rispetto al trattamento tabellare astrattamente previsto per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal C.C.N.L. relativo al biennio 2008 – 2009.

Risulta, infatti, impossibile, stabilire preventivamente la corrispondenza tra grado rivestito e livello economico relativo al personale civile, in quanto il trattamento economico del personale militare non riflette il criterio di progressività dei gradi, atteso che allo stesso grado corrispondono trattamenti economici diversi in relazione alla differente anzianità di servizio maturata, alla quale può essere connessa anche una retribuzione complessiva corrispondente ad un grado superiore a quello posseduto.

Pertanto, l'effettivo inquadramento nei livelli economici è stato demandato all'amministrazione di appartenenza o di destinazione, in applicazione del citato criterio di prossimità. Si tratta, peraltro, di un criterio meramente matematico, basato su dati di riferimento, quali i trattamenti economici tabellari, di univoca e consolidata definizione.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli effetti finanziari occorre precisare che il pagamento del trattamento economico al personale interessato dalle procedure di cui trattasi dovrà avvenire nell'ambito del limite di spesa rappresentato dalle risorse previste a legislazione vigente per le facoltà assunzionali in capo alle amministrazioni riceventi, con ciò garantendo l'invarianza finanziaria complessiva dei processi in questione. In tale contesto, dovrà essere ricompresa anche la spesa per l'eventuale corresponsione degli assegni ad personam (riassorbibili), spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012, il cui ammontare non potrà eccedere la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, ed il trattamento del corrispondente personale civile della CRI.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Paolo Aquilanti)





0009526-01/04/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro della difesa

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 2, rubricato "Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute";

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, che stabilisce che *"con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali"*;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, il quale dispone che al personale già appartenente al Corpo militare, *"continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi"*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro della difesa

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il decreto 16 aprile 2014 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa e, in particolare, l'articolo 8, comma 4, rubricato "Personale a tempo indeterminato", il quale dispone che "Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni";

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, l'articolo 7, rubricato "Proroga di termini in materia sanitaria";

SENTITO il Presidente dell'Associazione italiana della Croce rossa;

RITENUTO che le tabelle del presente decreto hanno anche la finalità di favorire i processi di mobilità del personale dell'Associazione italiana della Croce rossa verso altre pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro della difesa

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, il libro V - titolo IV "Personale della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze armate", Capo I "Personale del Corpo militare";

TENUTO CONTO della classificazione del personale militare come individuata nella gerarchia dei gradi del medesimo personale di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni;

RITENUTO di dover tenere conto ai fini dell'equiparazione con il personale civile dell'Associazione italiana della Croce rossa del grado rivestito dal personale militare;

VISTO il CCNL del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998 - 2001, recante, nella parte seconda, il sistema di classificazione del personale;

CONSIDERATI i compiti, le mansioni, le responsabilità ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici;

RITENUTO che il personale già appartenente al Corpo militare della CRI debba essere collocato, nell'ambito dell'area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio 2008-2009;

RITENUTO, altresì, di dover inquadrare gli Ufficiali con professionalità medica nelle due fasce funzionali di cui all'articolo 90 del CCNL 1 agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro della difesa

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO il parere reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n.71724 del 21 settembre 2015;

VISTO il parere reso dal Ministero della Difesa con nota n. 36224 del 23 settembre 2015;

VISTO il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 54978 del 30 settembre 2015;

RITENUTO di poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Dipartimento;

TENUTO CONTO che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di "Unità" che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di croce rossa e mezzaluna rossa;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con e-mail del 23 ottobre 2015 e sentite le stesse nell'incontro del 13 novembre 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute;

DECRETA

Articolo 1

1. Il presente decreto definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro della difesa

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa del 16 aprile 2014, secondo la corrispondenza definita nelle allegate tabelle "A" e "B" che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Il personale nell'ambito dell'area funzionale di inquadramento individuata nella suddetta tabella "A", è collocato nella posizione economica indicata, sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio economico 2008 - 2009.

Articolo 2

1. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI, appartenente al comparto degli enti pubblici non economici, e quelli del personale dei diversi comparti della pubblica amministrazione, trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 3

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro della difesa

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Roma, 31 MAR 2016

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(prof. Claudio De Vincenti)**

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della difesa

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 785/2016
Roma, 31.3.2016

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 1783

24 GIU 2016

IL MAGISTRATO

TABELLA "A"

RUOLO	GRADO	LIVELLO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE MILITARE	QUALIFICA DIRIGENZIALE CCNL relativo al personale dirigente degli enti pubblici non economici (EPNE)	AREE FUNZIONALI COMPARTO EPNE
UFFICIALI NON MEDICI	COLONNELLO		DIRIGENTE II FASCIA	C
	TENENTE COLONNELLO			C
	MAGGIORE			C
	CAPITANO			C
	TENENTE			C
	SOTTOTENENTE			C
MARESCIALLI	MARESCIALLO MAGGIORE			B
	MARESCIALLO CAPO			B
	MARESCIALLO ORDINARIO			B
SERGENTI	SERGENTE MAGGIORE			B
	SERGENTE			B

TABELLA "B"

RUOLO	GRADO	QUALIFICHE FUNZIONALI DELL'AREA MEDICA Art. 90 del CCNL del personale dirigente degli enti pubblici non economici (EPNE)	
<p>UFFICIALI MEDICI</p>	MAGGIORE GENERALE	II FASCIA FUNZIONALE	
	COLONNELLO	I FASCIA FUNZIONALE	
	TENENTE COLONNELLO	I FASCIA FUNZIONALE	
	MAGGIORE	I FASCIA FUNZIONALE	
	CAPITANO	I FASCIA FUNZIONALE	
	TENENTE	I FASCIA FUNZIONALE	
	SOTTOTENENTE	I FASCIA FUNZIONALE	


Att. - Infece
R



14304273

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SECRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0013536 P-4.8.3.7
del 23/06/2016



14304259

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Ministero della giustizia e del Ministero
degli affari esteri

per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile
c. a. Cons. Paola Paduano
SEDE

OGGETTO: DPCM 25 marzo 2016 - Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI

Ad integrazione della documentazione precedentemente inviata a codesta Corte, e facendo seguito all'incontro tenutosi in data 15 giugno 2016, si rappresenta quanto segue.

Al fine di procedere all'attuazione della previsione contenuta nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, le amministrazioni interessate (Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) hanno compiuto un'articolata istruttoria - concretizzatasi in una serie di incontri anche con la Croce rossa e con le sue rappresentanze sindacali - nel corso della quale si è proceduto, preliminarmente, a individuare la cornice giuridica di riferimento in cui si inserisce la disciplina relativa al personale del corpo militare della Croce Rossa, come noto non appartenente alle Forze armate e solo in parte disciplinato dai medesimi istituti giuridici applicabili a quest'ultimo, contenuti all'interno del Codice dell'ordinamento militare.

In particolare, il corpo militare volontario, ai sensi dell'articolo 1629 del Codice dell'ordinamento militare, è suddiviso nelle seguenti categorie: personale direttivo, che comprende gli ufficiali, e personale di assistenza, che ricomprende, invece, sia i sottufficiali che i militari di truppa.

Entrambe le categorie sono, al proprio interno, suddivise per gradi militari. Tale suddivisione, però, non individua ambiti funzionali precisi, ovvero non esiste una declinazione normativa e regolamentare delle mansioni che competono a ciascun grado. Parimenti, il grado e la funzione non determinano il trattamento economico dei singoli, atteso che l'articolo 1757, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, prevede che il personale del corpo militare della CRI "assunto in servizio in tempo di pace.." riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale (della CRI) in analogia a quanto previsto per gli appartenenti alle forze armate.